



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 10/2021 V.G.

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2021,

letto il ricorso depositato da MIGLIAZZA Marianna, nata a Borgia (CZ) il 13.02.1955 (CF MGLMNN55B53B002G), res. in Catanzaro (CZ) alla Via Gimigliano n. 152, e per essa dalla figlia COSTANZO Emanuela a seguito di autorizzazione del G.T. del 07.10.20, in qualità di A.D.S. dell'interessata, assistita dall'avv. Alessandro Ferrara;

vista la proposta di piano del consumatore allegata al ricorso e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi (C.O.A. Catanzaro), avv. Nicoletta Politelli, in cui si afferma in capo alla ricorrente la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode dei creditori;

rilevato che il Giudice ha fissato per l'omologa del piano l'udienza del 19.10.21, disponendo la sospensione delle procedure esecutive e onerando il Gestore della crisi della notifica del decreto ai creditori;

rilevato che nessun creditore si è opposto all'omologa del piano, come attestato dal Gestore;

visto il verbale dell'udienza del 19.10.21 nella quale il ricorrente e il professionista incaricato quale Gestore della crisi, unici presenti, hanno ribadito la richiesta di omologa del piano ed è stata quindi riservata la decisione in merito;

verificata l'ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione di udienza per l'omologa effettuate da detto professionista, come da ricevute agli atti;

pronuncia il presente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

Il ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. 3/2012, non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale

e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Lo stesso non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal professionista, incaricato ai sensi dell'art. 15 L. 13/2012, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e la ricorrente non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori.

La Sig.ra MIGLIAZZA Marianna ha proposto, con l'ausilio del Gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 117.567,58 per crediti chirografari (le singole posizioni sono indicate alla pagina 9 della relazione del Gestore).

Parte del debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito al consumo, oltre a obbligazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e di enti locali, per lo più ereditati dal defunto coniuge.

La Migliazza è componente di famiglia composta da due persone: oltre alla predetta, ne è componente la figlia (e attualmente A.D.S.) Costanzo Emanuela, nata nel 1989, che risulta ancora a carico della ricorrente (per scadenza in data recente di borsa di studio); il nucleo familiare è quindi monoreddito e la ricorrente dispone di una pensione mensile netta di circa € 1.580,00, considerata anche la tredicesima mensilità (come da modelli CU depositati).

Il nucleo familiare dispone di proprietà immobiliari (non paga quindi un canone di locazione per l'abitazione occupata); la ricorrente non dispone di beni mobili o beni mobili registrati significativi.

Come attestato anche dal Gestore della crisi, il sovraindebitamento della ricorrente, sicuramente presente, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito e di prestito personale, verso i quali la MIGLIAZZA ha contratto vari prestiti in conseguenza del manifestarsi di gravi problemi psichici, che hanno condotto dapprima a prodigalità, quindi a vera e propria ludopatia, con la conseguenza, da ultimo, della nomina di un A.D.S. nella persona della figlia.

Dal punto di vista del sovraindebitamento la situazione è precipitata nel 2013 a seguito della perdita del coniuge, il quale provvedeva in precedenza a far fronte con il proprio reddito all'indebitamento eccessivo cumulato dalla ricorrente.

Deceduto il coniuge, la situazione è divenuta incontrollabile fino alla nomina, nell'anno 2016,

della figlia quale A.D.S., il che ha impedito l'ulteriore accumulo di debiti (in particolare nell'ultimo quinquennio), ma non il manifestarsi della situazione di incapacità di far fronte, con le risorse ormai a disposizione, sia alle necessità familiari che all'indebitamento già cumulato. Il tutto come attestato anche dal Gestore della crisi.

Sul punto, e quindi in tema di meritevolezza della ricorrente, oltre a non esservi state opposizioni da parte dei creditori, si evidenzia la credibilità delle affermazioni della ricorrente, come confermate dal Gestore della crisi.

Il Gestore della crisi ha fortemente insistito sulle predette cause dell'indebitamento e sull'assenza di evidenze di comportamenti colpevoli del debitore, nonché successivamente della gestione affidata alla figlia della ricorrente, peraltro soggetta a rendiconto al G.T.

A ciò si aggiunga che, anche negli ultimi anni, la famiglia ha pagato le rate mensili di rimborso a vari creditori, titolari di c.d. cessione del quinto o delega sulla retribuzione, e poi sulla pensione della ricorrente, fino a quando le necessità familiari, a seguito del decesso del coniuge della ricorrente, non hanno avuto la necessaria prevalenza.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012). All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dalla L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui. Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore non fallibile (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente la ricorrente subisce trattenute mensili, gravanti su uno stipendio netto mensile medio di € 1.580,00 circa (compresa tredicesima mensilità), da cui dover ricavare le risorse per il sostentamento della famiglia calcolate in € 1.083,00.

A fronte delle suddette esigenze, i ricorrenti propongono, quindi, un piano concepito come

segue.

La ricorrente è titolare del diritto di proprietà su n. 4 immobili, siti in Catanzaro, di cui solo due però utili in ottica liquidatoria (sussistendo per gli altri la titolarità del diritto di proprietà per le quote di 3/54mi e 3/432mi su un'area urbana e n. 2 terreni).

Dei due restanti immobili, consistenti in immobili ad uso abitativo, in categoria alloggi popolari, uno è in titolarità della ricorrente per la quota di 1/1 (attualmente occupato dalla sorella della ricorrente medesima), l'altro in titolarità per la quota di 1/3 ed è abitato dalla ricorrente.

Si propone, nel piano, la vendita privata del primo immobile all'attuale occupante per € 15.000,00 (abitazione di mq. 37 sita in Catanzaro in Vico Carmine n. 4, identificata al C.U. al fgl. 48 part. 887 sub 2), come da proposta di acquisto in atti, a fronte di una stima, come da documentazione pure in atti, di € 26.000,00 circa, al lordo però di tutte le riduzioni conseguenti ad eventuale vendita coattiva e allo stato manutentivo dello stesso; si propone quindi la messa a disposizione dei creditori del detto ricavo.

Si prevede invece il mantenimento in capo alla ricorrente della proprietà e disponibilità del secondo immobile sopra indicato, attualmente occupato dal nucleo familiare della ricorrente medesima, stimato per € 72.000,00 (sempre al lordo di tutte le riduzioni conseguenti a vendita coattiva e allo stato manutentivo dello stesso), di cui sarebbe di spettanza della ricorrente, come detto, la quota di 1/3.

Oltre alle dette risorse, si prevede la messa a disposizione dei creditori da parte della ricorrente della quota residua della propria pensione, pari ad € 497,00 mensili, una volta detratta la somma necessaria per le esigenze ordinarie della famiglia, come sopra indicata, da utilizzarsi per il completamento del pagamento rateale proposto, secondo le percentuali e la rateizzazione riportate nel piano depositato in data 29.06.2021.

Il piano prevede una falcidia dei crediti, tutti chirografari, pari al 75% per tutti i creditori concorrenti, con pagamento integrale in prededuzione dei soli compensi del Gestore e del difensore (pari ad € 3.395,10 per l'OCC e ad € 2.990,00 per il legale, accessori inclusi).

Con il ricavato della vendita dell'immobile sopra indicato, una volta pagate le spese in prededuzione, si prevede una prima distribuzione ai creditori per una percentuale comune pari al 7,5%.

Successivamente, attraverso la quota della pensione messa a disposizione dei creditori, si prevede il versamento di un'ulteriore quota pari al 17,5%, fino al raggiungimento della definitiva quota del 25% per ciascun credito, prevedendosi così la chiusura del piano in n. 48 mesi (4 anni circa).

Il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso che la proposta di piano formulata dalla ricorrente è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento): la proposta che prevede anche la liquidazione dell'immobile sopra indicato appare dunque fattibile e sostenibile; la proposta di acquisto proviene infatti dall'attuale occupante, sorella della ricorrente, sicuramente interessata all'acquisto; quanto alla convenienza della vendita, essa, sulla base delle considerazioni svolte anche dal Gestore, appare conveniente per i creditori;
- la ricorrente prospetta poi di mettere a disposizione dei creditori, per anni quattro, crediti futuri di natura pensionistica, connotati da sufficiente stabilità;
- la richiesta di dichiarare indisponibile il detto reddito per i creditori, stanti le spese familiari mensili, per un importo pari a € 1.083,00 per ciascun mese, appare equo e conforme alle indicazioni tanto del codice di procedura civile che dell'ISTAT;
- anche l'art. 14<sup>ter</sup>, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice”*, con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o semmai superiore ai limiti di legge (pari o superiore cioè ai quattro quinti o alla metà dello stipendio a seconda della natura dei crediti);
- in mancanza di altri beni realisticamente liquidabili, non si pone una vera alternativa liquidatoria da valutarsi comparativamente quale maggiormente soddisfattiva per i creditori, tutti chirografari;
- la vendita della quota di un terzo della casa di attuale principale abitazione della ricorrente con la propria figlia, quest'ultima ancora non autonoma economicamente, porrebbe peraltro il problema del pagamento di un canone di locazione, con contestuale riduzione dell'unica altra risorsa a disposizione dei creditori costituita dal rateo di pensione della ricorrente.

La durata del piano, quindi, la vendita dell'unico immobile liquidabile e l'importo del rateo di

pensione messo a disposizione dei creditori appare, in definitiva, un giusto temperamento con le esigenze dei creditori medesimi, dovendosi anche sottolineare che lo stato di crisi finanziaria della ricorrente, dovuto al particolare stato in cui la stessa operava, dovrebbe essere stato, ad un certo punto, a conoscenza degli istituti finanziatori e lo stesso avrebbe imposto una valutazione del merito di credito della ricorrente connotato da particolare attenzione.

**P. Q.M.**

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 10/2021 r.g. v.g., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da MIGLIAZZA Marianna, nata a Borgia (CZ) il 13.02.1955 (CF MGLMNN55B53B002G), res. in Catanzaro (CZ) alla Via Gimigliano n. 152, come sopra rappresentata, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti depositata in data 29.06.2021;

2) dispone:

a) che restino sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) eventuali somme trattenute dovranno essere versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;

c) il divieto per la ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

d) delega l'avv. Nicoletta Politelli, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dalla ricorrente; onera la stessa della comunicazione all'attuale soggetto erogatore della prestazione pensionistica di effettuare il pagamento dei ratei mensili soltanto attraverso bonifico sul conto corrente della ricorrente;

e) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

f) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese della ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione (omesso ogni riferimento a dati sensibili).

Si comunichi alla ricorrente e all'avv. Nicoletta Politelli.

Catanzaro, 02/12/2021

Il Giudice

*dott. Luca Mercuri*